

#### **DETERMINA N. 291 del 15/05/2019**

Oggetto: Misure urgenti atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli Stati di Avanzamento Lavori e snellimento delle fasi di verifica a campione – Disciplina della modalità di presentazione e istruttoria dei SAL e controlli a Campione

# IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante "Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati";

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: "lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale –, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21 dicembre 2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21 dicembre 2018) con culti il Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarigo di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico;



RICHIAMATO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 1 del 2014;

VISTO l'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito in legge 125 del 2015, ove si prevede che: "Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione";

RICHIAMATO il citato art. 11, comma 5-bis, nella parte in cui prevede che: "I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa";

RICHIAMATO l'art. 2-bis, comma 32 L'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017, nel disporre la soppressione dei citati uffici territoriali, ha previsto che: "32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1º luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita' di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita' il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere puo', tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee".

RICHIAMATA la Circolare USRC n. 3 del 24 ottobre 2016 su "modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei Comuni del cratere (Art. 13 decreto USRC n. 1/2014)";


CONSIDERATA la necessità di garantire un'armonizzazione nella applicazione delle previsioni normative intervenute con riferimento ai processi di liquidazione dello stato di avanzamento lavori alla luce dell'avvenuta soppressione degli Uffici Territoriali;

CONSIDERATA altresì l'improrogabile necessità di accelerare e snellire le attuali attività amministrative propedeutiche alla liquidazione dei SAL anche in considerazione delle giacenze verificatesi a causa degli avvicendamenti occorsi all'esito della soppressione degli Uffici Territoriali;

RILEVATA comunque la necessità di garantire adeguati strumenti di controllo a campione e verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione di SAL finali al fine di prevenire il rischio di eventuali irregolarita amministrativo contabili;

ACQUISITI i pareri dei Sindaci del cratere.

Pag. 2



Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

#### **DETERMINA**

#### Art. 1

#### (verifica speditiva e formale comuni)


- 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, in ragione dell'avvenuta soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il beneficiario del contributo, entro il termine fissato dalla legge, presenta la richiesta di liquidazione del SAL all'ufficio comunale territorialmente competente;
- 2. Al fine di garantire la pubblicazione delle istanze e per la individuazione del campione del successivo art. 3, i comuni provvedono a comunicare allo sportello decentrato di riferimento territoriale gli estremi delle istanze di liquidazione degli stati di avanzamento lavori immediatamente dopo l'acquisizione del protocollo comunale e comunque non oltre 3 giorni lavorativi; lo sportello decentrato provvederà al corretto caricamento sull'archivio informatico all'uopo predisposto dall'USRC. Con apposita comunicazione da predisporre entro 20 gg dalla data di entrata in vigore della presente determina, l'USRC indica le modalità e i contenuti dell'informativa e la sua struttura dati;
- 3. Ai fini dell'acquisizione al protocollo e del successivo avvio della fase di pagamento, la richiesta di liquidazione del SAL deve redatta secondo il "Modello richiesta S.A.L." di cui all'Allegato 2 e deve essere corredata della documentazione obbligatoria di cui all'Allegato 1 alla presente determina;
- 4. I comuni, anche avvalendosi del personale emergenziale già contrattualizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della OPCM 3771/2009 e ss.mm. ii., formalizzano il pagamento dei SAL entro il termine di cui all'art. 11 comma 5bis del D.L. n. 78 del 2015, previa verifica della regolarità contributiva delle imprese e della regolarità dei contratti per l'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali acquisiti e della completezza documentale di cui al precedente comma 3 comprendente:
  - Le dichiarazioni rese a mezzo dei modelli USRC indicati con i codici A14, A15, A16, A17 dell'Allegato 1 alla presente determina;
  - La dichiarazione resa a mezzo del modello USRC indicato con il codice B22 dell'Allegato 1 alla presente determina;
  - La dichiarazione resa a mezzo del modello USRC indicato con il codice C09 dell'Allegato 1 alla presente determina;
  - Il Certificato di Pagamento indicato con il codice B07 dell'Allegato 1 alla presente determina;
  - i documenti giustificativi di spesa indicati con i codici da B09 a B15 dell'Allegato 1 alla presente determina.

#### Art. 2

#### (Documentazione inerente la pratica ammessa a contributo)

- 1. Per il corretto svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente determina, i Comuni competenti si serviranno della documentazione inerente l'istruttoria propedeutica all'ammissione a contributo relativa alle pratiche di loro competenza già acquisita agli atti per il rilascio del provvedimento definitivo di ammissione al contributo;
- 2. Per le richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente determina presso l'USRC/Sportelli decentrati, i Comuni interessati fanno specifica richiesta all'USRC/Sportelli decentrati della documentazione ritenuta necessaria; l'USRC/Sportello decentrato, previa acquisizione di una copia della stessa dal richiedente/beneficiario, provvede a trasmettere la documentazione richiesta opportunamente contrassegnata a riprova della avvenuta ammissione;
- 3. Per le richieste di contributo presentate a far data dall'entrata in vigore della presente determina, il richiedente presenta all'USRC/Sportello decentrato competente la documentazione a corredo della

, 3 di 5



richiesta di contributo e delle eventuali integrazioni in duplice copia; all'atto della ammissione a contributo una copia della documentazione inerente l'ammissione a contributo, opportunamente contrassegnata a riprova della avvenuta ammissione, sarà resa disponibile al Comune competente,

## Art. 3 (Verifica puntuale USRC a campione)


- 1. Le richieste di liquidazione di SAL finali sono sottoposte a controllo a campione in misura pari al 30% delle stesse richieste pervenute, individuato con le modalità indicate in apposito Provvedimento dell'Ufficio Speciale da predisporre entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite verifiche di tipo puntuale sulla documentazione tecnica, economica ed amministrativa trasmessa con il SAL di cui all'Allegato 1, nonché sulla documentazione trasmessa con le precedenti richieste di erogazione riferite al medesimo intervento;
- 2. Le verifiche puntuali sulle pratiche individuate con la modalità di cui al comma 1 saranno effettuate dall'USRC/Sportelli decentrati;
- 3. Al fine dell'avvio del procedimento di verifica e controllo a campione i Comuni provvedono alla tempestiva trasmissione all'USRC/Sportelli decentrati della documentazione depositata presso i loro Uffici relativa alle pratiche estratte, riferita sia al SAL in corso sia alle precedenti erogazioni, comprensiva degli atti e documenti di cui al modello USRC indicato con il codice A17;
- 4. Nei casi in cui, a seguito delle verifiche puntuali, si dovessero riscontrare circostanze che comportino la rideterminazione degli importi erogabili, si provvederà a decurtare dalle somme liquidabili con il SAL finale la quota di contributo in misura corrispondente alle somme accertate come non dovute e, qualora la decurtazione eccedesse le somme ancora da liquidare, al recupero delle ulteriori somme; l'USRC provvederà a darne tempestiva comunicazione al Comune competente per il seguito di competenza;
- 5. Per le finalità della presente determina le attività di verifica di competenza dell'USRC/Sportelli decentrati saranno operate con riferimento agli atti e documenti prodotti dal beneficiario a corredo delle richieste di liquidazione SAL relative alle pratiche estratte. Le citate attività non sono qualificabili quali forme di controllo a campione e/o di autotutela sui procedimenti di liquidazione affidati ai singoli comuni.
- 6. Per tutti i SAL finali non rientranti nel campione del 30% di cui al comma 1, rimane nella facoltà del Comune attivare verifiche puntuali di cui al presente articolo, previa comunicazione al beneficiario.

#### Art. 4

#### (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

- 1. La presente determina entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere;
- 2. Al fine di consentire un rapido recepimento la stessa viene contestualmente trasmessa a tutti i Comuni del cratere affinché ne dispongano la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali mediante avviso pubblico, agli ordini e collegi professionali, alle Associazioni dei Costruttori;
- 3. La presente determina si applica a tutte le richieste di pagamento di SAL presentate a fare data dalla entrata in vigore dello stesso;
- 4. Le richieste di pagamento dei SAL diverse da quelli finali già presentate alla data di entrata in vigore della presente determina presso gli Sportelli Decentrati e non oggetto di estrazione per controllo a campione secondo le disposizioni di cui alla Circolare n.3/USRC del 24/10/2016 vengono ammesse al pagamento con provvedimento del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comani. Se del Cratere sulla base delle verifiche documentali di cui all'art. I della presente determina eseguine dal.

Pag.



personale operante presso gli Sportelli Decentrati, fatta eccezione per le verifiche sulla regolarità contributiva che verranno eseguite da ciascun comune preventivamente all'atto del pagamento;

- 5. Le richieste di pagamento relative a SAL finali già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli Sportelli Decentrati vengono istruite dal personale operante presso gli Sportelli con le previsioni di cui alla circolare USRC n. 3 del 24 ottobre 2016 ed ammesse al pagamento con provvedimento del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
- **6.** Qualora si rendesse necessaria la redazione di una Perizia di Variante Sostanziale, l'istruttoria e l'approvazione della stessa rimane in capo all'USRC previa presentazione della stessa presso il comune di appartenenza che provvederà tempestivamente alla trasmissione allo Sportello Decentrato territorialmente competente.
- 7. Laddove non siano in contrasto con la presente determina si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla Circolare n.3/USRC del 24/10/2016 e i modelli ad essa allegati.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la COSPE dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

pologico

Ing Raffaello Fico

#### Allegati alla Determina

- Allegato 1: Elenco documentazione obbligatoria SAL Rev.1.0
- Allegato 2: Modello Richiesta S.A.L. Rev.1.0
- Allegato 3: Modello A17 Rev.1.0

Fossa (AQ), 15/05/2019